



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso I controlli degli Uffici Doganali

Confindustria UDINE

26 marzo 2014

intervento del

dott. Vincenzo De Deo

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DI GORIZIA
SEQUESTRO DI PRODOTTI "DUAL USE"

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Gorizia hanno individuato, a seguito di un' attenta analisi dei rischi, un tentativo di esportazione in Turchia di prodotti a "duplice uso" (merci che possono essere impiegate sia in usi civili che per tecnologie belliche o nucleari).

I beni sequestrati, un tornio a controllo numerico con torrette verticali, mandrino e relative parti, erano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.



COMUNICATO STAMPA**UFFICIO DELLE DOGANE DI LA SPEZIA
SEQUESTRATA PARTITA DI BIFLUORURO DI AMMONIO**

A seguito del costante monitoraggio e dell'analisi dei flussi commerciali in ingresso e in uscita dal territorio comunitario, l'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito del circuito doganale di controllo, ha selezionato per la verifica fisica, una partita di prodotti chimici destinati all'esportazione.

Al riguardo, il controllo, eseguito dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane della Spezia, ha accertato la presenza di 200 kg. di "*bifluoruro di ammonio*" puro al 94%, esportati da una società italiana con destinazione Algeria, in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale.

Il *bifluoruro di ammonio*, sostanza chimica che, per le sue caratteristiche, viene comunemente utilizzata nell'ambito di innumerevoli processi industriali del tutto leciti, costituisce anche un precursore per la fabbricazione di un particolare tipo di gas asfissiante, il *soman* (GD), appartenente alla categoria dei nervini, ritenuto potenzialmente letale in un arco temporale variabile fra i 10 ed i 15 minuti dall'inalazione.

Nello specifico, la sostanza chimica, idonea per essere utilizzata sia in impieghi civili che militari, è annoverata tra i beni a uso duale e, come tale, la sua commercializzazione a livello internazionale è soggetta a misure restrittive la cui violazione costituisce reato, punito con una pena da 2 e 6 anni di reclusione.

I responsabili della società esportatrice sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica e la partita di merce è stata sottoposta a sequestro preventivo operato, in via d'urgenza, dal personale della Dogana.



I BENI DUAL USE

- I beni dual use si caratterizzano dal fatto che possono avere utilizzazione in ambito sia civile che militare, in particolar modo per la costruzione di armi di distruzione di massa.
- Pertanto, obiettivo fondamentale dei controlli all'esportazione di tali prodotti diviene la verifica dell'utilizzo che ne viene fatto dal destinatario finale (*end user*).
- Per raggiungere tale obiettivo la normativa vigente, recata dal **Reg. CE n. 428/2009** a livello comunitario e dal **D.L.vo n. 96/2003** a livello nazionale, prevede che tali beni possano essere assoggettati ad una procedura di autorizzazione all'esportazione (in Italia, di competenza del **Ministero dello Sviluppo Economico**), la cui finalità è di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per accertare l'effettivo previsto utilizzo finale dei beni al fine di autorizzare o meno l'operazione e, in caso affermativo, disporre verifiche che permettano di accertare a destino che il bene venga utilizzato come previsto.

I BENI «LISTATI»

L'individuazione dei beni da sottoporre alla predetta procedura autorizzativa, così come previsto dal Reg. CE n. 428/2009, avviene in due modi:

- Attraverso l'inclusione in apposite liste dei beni che, per le loro caratteristiche intrinseche, possono essere soggetti ad utilizzo duale (c.d. *beni listati*): per le merci incluse in tali elenchi occorre richiedere ed ottenere dal **MISE** l'autorizzazione preventiva all'esportazione verso tutti i paesi.

In tali casi l'attività di controllo delle dogane si sostanzia:

- nel riconoscimento per qualità e quantità delle merci individuate nella prescritta autorizzazione;
- nell'accertare che i beni dichiarati come non compresi nelle liste di controllo non presentino caratteristiche tali da rientrare, invece, nel regime autorizzativo.

I BENI SOTTOPOSTI A CLAUSOLA «CATCH ALL»

- Attraverso il c.d. **controllo di destinazione**, che si sostanzia nel verificare se un bene , ancorchè di scarsa sensibilità intrinseca ai fini proliferanti (e quindi non «listato»), possa comunque essere utilizzato ai fini della costruzione, utilizzo e disseminazione di armi di distruzione di massa dal destinatario finale.

Tale analisi va effettuata operazione per operazione e laddove si rilevi un rischio di uso proliferante, all'operazione va applicata, da parte del MISE, la c.d. clausola «*catch all*» che si sostanzia nella notifica all'esportatore e alle autorità doganali che l'operazione in questione non è più libera ma soggetta ad autorizzazione preventiva; detta disposizione, valida 3 anni, si estende a tutte le esportazioni effettuate dallo stesso soggetto e che si riferiscano alla stessa merce e medesimo destinatario.

I BENI SOTTOPOSTI A CLAUSOLA «CATCH ALL»

In tali casi, **lo scopo del controllo doganale** è duplice:

- verificare che all'operazione selezionata per il controllo non sia applicabile una clausola *catch all* già emessa (nei confronti dei medesimi soggetti coinvolti e della stessa merce oggetto della dichiarazione);
- verificare che, ancorché la merce sia di libera esportazione (in quanto non listata né sotto *catch all*), l'operazione non evidenzi elementi di rischio proliferazione, in particolare per quanto riguarda il destinatario finale della merce.

TIPOLOGIE DI CONTROLLI IN DOGANA

- ✓ Controllo che i «beni listati» o per i quali sia stata applicata la clausola *catch all* corrispondono all'autorizzazione rilasciata e presentata;
- ✓ Controllo che i «beni listati» non vengano esportati senza la necessaria autorizzazione;
- ✓ Controllo che i beni non listati, per i quali sia stata applicata la clausola *catch all*, non vengono esportati senza la necessaria autorizzazione
- ✓ Controllo che l'operazione selezionata per la verifica documentale o fisica non presenti elementi di rischio sotto il profilo proliferazione. In caso positivo va informato il Ministero dello Sviluppo Economico (*art. 12 D. L.vo n. 96/2003*).

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA NORMATIVA *REG. (CE) 428/2009*

- ✓ Un regime di esportazione in senso stretto come definito dall'art. 161 del codice doganale comunitario
- ✓ Una riesportazione ai sensi dell'art. 182 del codice doganale comunitario (*compresi i transhipment*)
- ✓ Un regime di transito (*esterno*)
- ✓ La trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità

DEFINIZIONE DI ESPORTATORE

- ✓ **“esportatore”** è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
 - i) per conto della quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell'accettazione della dichiarazione
Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l'esportatore è **la persona che ha la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità;**
 - ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità (*c.d. esportatore virtuale*)
- N.B.: il Reg. (CE) n. 428/2009 non contempla la figura del “dichiarante in dogana”: ogni responsabilità, quindi, andrà attribuita all'esportatore inteso come sopra.***

COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

- ✓ E' l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione (*art. 2, punto 4, Reg. CE n. 428/2009*)
- ✓ Art. 16 Reg. (CE) n. 428/2009
 1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
 2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI ADDETTI AI CONTROLLI

➤ Art. 13 CDC (ora art. 46 Reg. UE n. 952/2013):

L' autorità doganale può effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi.

➤ Art. 14 CDC (ora art. 15 Reg. UE n. 952/2013):

Ai fini dell'applicazione della normativa doganale, ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito di scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l'assistenza necessaria.

I CONTROLLI DOGANALI E L' ANALISI DEI RISCHI

- ✓ Il ruolo della dogana, nel nuovo e moderno contesto comunitario e nazionale, non è solo rivolto alla pura esazione fiscale, attuata con la riscossione dei dazi e diritti doganali, ma anche nel controllo della sicurezza e tutela dei consumatori, della collettività e delle imprese.
- ✓ A seguito delle modifiche del vecchio Codice doganale comunitario (c.d. “*emendamento sicurezza*” – Reg. CE n. 648/2005; Reg. CE n. 1875/2006, che hanno modificato, rispettivamente, il Reg. CE n. 2913/1992 ed il Reg. CE n.2454/1993 - alle dogane è stata affidata la “**gestione del rischio**”, intesa come la sistematica identificazione del rischio, attraverso sistemi informatizzati e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitarne l’esposizione.
- ✓ Tale previsione trova oggi conferma nel Reg. CE n. 952/2013 (*codice doganale dell’Unione*), la cui piena applicazione è prevista per il 1° giugno 2016.

ANALISI DEI RISCHI


- ✓ Il codice doganale - art. 5, punto 7) del Reg. UE n. 952/2013 – definisce il “**rischio**”:


la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:

- a) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;*
- b) comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione dei suoi Stati membri; oppure*
- c) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori.*

ANALISI DEI RISCHI E SELEZIONE DEI CONTROLLI







IL RISULTATO

- ✓ Il metodo di selezione – fondato sull'analisi dei rischi – si avvale del sistema informatico per il raffronto degli elementi indicati nel DAU con i profili di rischio collegati
- ✓ Il risultato ottenuto viene riportato su una “scala di riferimento” per indirizzare la dichiarazione doganale verso il “canale di controllo” (CA – CD – CS – VM)

In definitiva...

procedure di controllo consolidate ed integrate nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane ed “occhio allenato” dei funzionari al riconoscimento documentale e/o fisico delle merci, anche con l'ausilio di “perizie” tecniche ed analisi di laboratorio.

FACOLTÀ E POTERI DEI FUNZIONARI DOGANALI

Controlli in Dogana

- ✓ Funzionari doganali – Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi degli art. 55 e 57 c.p.p.
- ✓ Agiscono sulla base degli art. 347 / 357 c.p.p.
- ✓ Obbligo di riferire la *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente)
- ✓ Sequestro di iniziativa ex art. 354 c.p.p.

Controlli presso le aziende

- ✓ Accessi, ispezioni e verifiche con i poteri di cui all'art. 52 del DPR n. 633/1972, commi 4/10 (*art. 12, c.2, D. L.vo n. 96/2003*)

INDICATORI DI POSSIBILI SPEDIZIONI A RISCHIO

La **Direzione Centrale Antifrode e Controlli** (Ufficio Analisi dei Rischi) oltre a gestire le selezioni per il controllo delle operazioni di esportazione, fornisce agli uffici operativi supporto informativo (integrando le informazioni messe a disposizione attraverso le note tecniche di AIDA) e, talora, anche tecnico.

Se dall'analisi e dai riscontri degli uffici operativi scaturiscono informazioni rilevanti nello specifico settore, l'Ufficio centrale provvede a trasmettere tali informazioni al MISE.

LA «BASE DATI DINIEGHI»

L' Agenzia delle Dogane per rendere più efficace il controllo dei beni dual use, fin dal 2007, ha istituito una banca dati denominata “***Base Dati Dinieghi***”, implementata all'interno del sistema informativo AIDA.

Si tratta di un elenco continuamente aggiornato degli enti/ditte destinatarie o intermediarie per le quali esiste un diniego di esportazione di prodotti potenzialmente *dual use*, ovvero oggetto di clausola *catch all*, verso paesi a rischio bellico-terroristico (es., Iran, Pakistan ...).

La banca dati contiene informazioni estremamente riservate, pertanto solo pochi funzionari preposti sono autorizzati all'accesso ed al trattamento dei dati.

DESTINATARIO PRESENTE IN BASE DATI DINIEGHI

OBBLIGO di contattare la Dir. Centrale Antifrode e Controlli – Uff. Analisi dei Rischi ed inviare tutta la documentazione doganale e commerciale, nonché la documentazione tecnica allegata alla dichiarazione d'esportazione (lo svincolo resta sospeso in attesa della definizione degli ulteriori accertamenti)

Se l'Ufficio Centrale comunica che la merce non è soggetta a restrizioni si procederà al normale controllo **VM (o CD)**.

DUAL USE *CONTROLLI DOGANALI*

✓ **Consultazione TARIFFA DOGANALE (TARIC)**

- corretta classificazione dei prodotti dual use dichiarati per l'esportazione
- analisi della documentazione e delle specifiche tecniche

Sul sito della Commissione UE

<http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/>

è possibile reperire la lista di correlazione tra la TARIC e le liste di beni di cui al Reg.CE 428/2009, emendate dal Reg. UE n. 388/2012 (vedasi nota prot. n. 152745 del 17/12/2010 della D.C.A.C.)

✓ **Casella 44 del DAU**

- estremi autorizzazione (codice X002)
- codice di esonero (Y901)

CASELLA 44 DEL DAU

La Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 22/D del 29 maggio 2008 ha introdotto nuovi controlli automatizzati, finalizzati alla corretta compilazione della dichiarazione doganale, che ne impediscono la registrazione qualora i documenti richiesti non risultano corretti: tali controlli si sostanziano nella verifica automatica della presenza, nella **casella 44 del DAU**, dei codici dei documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni relative al regime doganale richiesto:

- se il bene richiede un documento di autorizzazione all'esportazione perché “*dual use*” si dovrà indicare il codice **X002**, seguito dai dati identificativi dell'autorizzazione (es. X002-EU001 in caso di aut. generale UE)
- diversamente si dovrà riportare il codice **Y901**, con il quale si autocertifica che le merci esportate non rientrano tra quelle assoggettate alla disciplina del “*dual use*”.

E' fondamentale essere consapevoli ed in grado di “documentare” la libera esportabilità della merce, anche quando il bene è prodotto da altra azienda (dichiarazioni e/o documentazione tecnica rilasciata dal primo fornitore).

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

Esempio di verifica dual use

- ✓ Esportazione di “*tubi di acciaio inossidabile ... altri, saldati... trafilati o laminati a freddo*” classificabili al codice N.C. **7306.40.20 (taric 90)** della tariffa doganale
- ✓ La verifica della tariffa doganale evidenzia se il prodotto da esportare è potenzialmente a duplice uso
- ✓ In caso affermativo è necessario verificare che il prodotto non abbia caratteristiche tali da rientrare tra quelli di cui all'Allegato I del Reg. CE n. 428/2009



CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

www.agenziadogane.it



In evidenza

- ▲ Avviso pubblico per la ricerca di fornitori del servizio di manutenzione di sei strumenti Scientifici
- ▲ 03/04/2014 - Convocazione del Tavolo tecnico e-customs - pdf (128 KB)
- ▲ Pubblicata la presentazione della riunione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione dello Sportello unico doganale-EXPO. Roma, 6 marzo 2014
- ▲ Nota n° 25008 del 07/03/2014 - Digitalizzazione Accise: modifica del controllo nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità sul campo della posizione fiscale - pdf (99 KB) (pubblicata il 10/03/2014)
- ▲ Nota n° 27415 del 10/03/2014 - Digitalizzazione Accise: Estensione in ambiente di esercizio - pdf (99 KB) - (pubblicata il 10/03/2014)
- ▲ Avviso pubblico per la ricerca di fornitori del servizio di manutenzione di strumenti scientifici - pdf (100 KB) - pubblicato il 04/03/2014



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AAMS
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In attesa del nuovo portale unico si rimanda ai singoli siti istituzionali.

Servizi online

- ▲  Servizio Telematico Doganale
- ▲ Web Service
- ▲ Stato delle applicazioni
- ▲ Servizi per gli enti locali 
- ▲ Intrastat
- ▲ Controllo online Partite IVA comunitarie
- ▲ Tariffa doganale TARIC
- ▲ Tracciamento movimenti di esportazione o di transito (MRN)
- ▲ 

In un click

- ▲  ASSISTENZA online
- ▲ Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
- ▲ Norme e accordi
- ▲ Accise
- ▲ Laboratori e attività chimiche
- ▲ Cambi doganali
- ▲ Calendario contribuente
- ▲ Posta Elettronica certificata (PEC)
- ▲ Articolazione degli uffici
- ▲  SAISA

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 21/03/2014

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Elenco Misure Taric per Paese al 24/03/2014

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
73064020	90	altri	TR

Importazione

Dazio paesi terzi(ERGA OMNES): 0	Regolamento: 4R 1789/03
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità(ERGA OMNES): 0 Certificato	Regolamento: 1R 1147/02 Note: CD333

Restrizioni


Autorizzazione all'esportazione (Dual use)(ALLTC): Condizioni	Regolamento: 1R 0428/09 Note: CD464 DU069 DU073 DU482 DU577
---	--

Nazionali




Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 22	Regolamento: 1 063300/1972
Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 4	Cadd: Q056

<<
 >>

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 30/11/2011




home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni


Condizioni		
Altre condizioni	Azione	Importo
X002	Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo	
Y901	Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo	
-	Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo	

Chiudi


CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

	AIDA Tariffa doganale d'uso integrata <small>Dati aggiornati al: 30/11/2011</small>
home > consultazione >nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni	
Certificato	
Codice: X002	
Inizio validità: 01/01/1998 Fine validità: 31/12/9999	Inizio validità descrizione: 27/08/2009
<div>Autorizzazione di esportazione per i prodotti a duplice uso (Regolamento (CE) n. 428/2009 e relative modifiche).</div>	
Attributi certificato: pr <input type="checkbox"/> . a posteriori deroga <input type="checkbox"/> anno pae <input checked="" type="checkbox"/> id. cer <input checked="" type="checkbox"/> quantita <input checked="" type="checkbox"/> hita misura <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Codice Transito:	
<input type="button" value="Chiudi"/>	

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

	AIDA Tariffa doganale d'uso integrata <small>Dati aggiornati al: 30/11/2011</small>
home > consultazione >nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni	
Certificato	
Codice: Y901	
Inizio validità: 12/04/2006 Fine validità: 31/12/9999	Inizio validità descrizione: 12/04/2006
<div>Bene non incluso nell'elenco di prodotti a duplice uso.</div>	
Attributi certificato: pr <input type="checkbox"/> a posteriori deroga <input type="checkbox"/> anno pae <input type="checkbox"/> id. cer <input type="checkbox"/> quantità hita misura <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Codice Transito:	
<input type="button" value="Chiudi"/>	

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

	AIDA Tariffa doganale d'uso integrata Dati aggiornati al: 01/12/2011
home > consultazione >nomenclature taric - visualizza>misure - per paese	
Nota Comunitaria	
► Elenco Descrizioni	<p>Codice Nota: CD464</p> <p>Inizio validità: 12/04/2006 Fine validità: 31/12/9999</p> <p>Inizio validità descrizione: 27/08/2009</p> <div data-bbox="582 965 1758 1316"><p>Se il bene dichiarato figura nelle note a pie' di pagina "DU" collegate alla misura, occorre presentare un'autorizzazione di esportazione conformemente al regolamento (CE) n. 428/2009 e relative modifiche.</p></div>
<input type="button" value="Chiudi"/>	

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

Le merci *dual use* che rientrano nel codice della N.C. 7306.40.20 della tariffa doganale sono precisate dalle note a piè di pagina “*DU...*”, con riferimento alle specifiche di cui all’Allegato I del Reg. CE n. 428/2009

In particolare:

- ✓ Nota DU 069 – bene *dual use* 1C116
- ✓ Nota DU073 – bene *dual use* 1C216
- ✓ Nota DU482 – bene *dual use* 1C118
- ✓ Nota DU577 – bene *dual use* 2B350h

Nota “DU069”: bene *dual use* 1C116

1C116 Acciai Maraging aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

NB: VEDERE ANCHE 1C216

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

Nota “DU073”: bene *dual use* 1C216

1C216 Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

Nota: *1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.*

Nota tecnica:

l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

Nota “DU482”: bene *dual use* 1C118

1C118 Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS)

a. avente tutte le seguenti caratteristiche:

1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;
2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e
3. microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e

b. avente una delle seguenti forme

1. lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;
2. fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm o
3. tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.


Nota “DU577”: bene *dual use* 2B350h

- 2B350 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
5. tantalio o leghe di tantalio;
6. titanio o leghe di titanio;
7. zirconio o leghe di zirconio; o
8. niobio (columbium) o leghe di niobio;
9. materiali ceramici, come segue:
- a. carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all'80 % in peso;
- b. ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso;
- c. ossido di zirconio;
- h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri;
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

CONCLUSIONI

- ✓ Se il prodotto a duplice uso da esportare **E'** compreso nell'elenco dei beni dual use (All.I), l'esportatore dovrà presentare in dogana una valida autorizzazione indicando nella casella 44 del DAU il codice X002 (seguito dai dati identificativi dell'autorizzazione) come condizione per l'esportazione.
- ✓ Se le merci da esportare sono prodotti dual use e il dichiarante non presenta in dogana l'autorizzazione per prodotti a duplice uso (X002), l'esportazione non sarà consentita ed il materiale sequestrato per violazione del D. L.vo n. 96/2003.
- ✓ Se il prodotto da esportare **NON E'** compreso nell'elenco dei beni a duplice uso il dichiarante dovrà indicare nella casella 44 del DAU il codice di esonero Y901, come condizione per l'esportazione.

Esportazione in **IRAN** di “*tubi di acciaio inossidabile ...*” classificabili al codice N.C. **7306.40.20 (taric 90)**

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 21/03/2014

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Elenco Misure Taric per Paese al 24/03/2014

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
73064020	90	altri	IR

Importazione

Dazio paesi terzi([ERGA OMNES](#)): 0 Regolamento: [4R 1789/03](#)

Sospensione tariffaria di aeronavigabilità([ERGA OMNES](#)): 0 [Certificato](#) Regolamento: [1R 1147/02](#)
Note: [CD333](#)

Restrizioni

Autorizzazione all'esportazione (Dual use)([ALLTC](#)): [Condizioni](#) Regolamento: [1R 0428/09](#)
Note: [CD464](#) [DU069](#) [DU073](#) [DU482](#) [DU577](#)

Controllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(IR): [Condizioni](#) Regolamento: [1R 0267/12](#)
Note: [CD995](#) [MG082](#) [MG084](#) [MG088](#) [MG437](#)

Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(IR): [Condizioni](#) Regolamento: [1R 0267/12](#)
Note: [CD994](#) [MG082](#) [MG084](#) [MG088](#) [MG437](#) [MG459](#) [MG500](#)

Nazionali

Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 22 Regolamento: 1 063300/1972

Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 4 Cadd: [Q056](#)

<< >>

Esportazione in **IRAN** di “*tubi di acciaio inossidabile ...* classificabili al codice N.C. **7306.40.20 (taric 90)**”

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Condizioni	
Altre condizioni	Azione
Y920	Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C052	Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
-	Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Certificato	
Codice: Y920	
Inizio validità: 01/03/2009 Fine validità: 31/12/9999	Inizio validità descrizione: 01/03/2009
<div>Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura</div>	

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Certificato	
Codice: C052	
Inizio validità: 01/03/2009 Fine validità: 31/12/9999	Inizio validità descrizione: 01/03/2009
<div>Autorizzazione d'esportazione per le merci e per le tecnologie sottoposte a restrizioni</div>	

Esportazione in **IRAN** di “*tubi di acciaio inossidabile ...* classificabili al codice N.C. **7306.40.20** (taric 90)

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Nota Comunitaria

Codice Nota: CD994

Inizio validità: 01/03/2009

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 01/03/2009

Un'autorizzazione d'esportazione/importazione deve essere presentata se le merci dichiarate figurano nelle note collegate alla misura

CONSULTAZIONE TARIFFA DOGANALE

cod. NC 7306402090 export IRAN

- **MG 082:** prodotti **I.1A.030** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All.1 ex Reg. CE 423/2007 mod. Reg. CE 116/2008; prodotto corrispondente All. 1 Reg. CE 428/2009: **1C116 = vietata esportazione**)
- **MG 084:** prodotti **I.1A.032** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All.1 ex Reg. CE 423/2007 mod. Reg. CE 116/2008; prodotto corrispondente All. 1 Reg. CE 428/2009: **1C118 = vietata esportazione**)
- **MG 088:** prodotti **I.1A.035** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All.1 ex Reg. CE 423/2007 mod. Reg. CE 116/2008; prodotto corrispondente All. 1 Reg. CE 428/2009: **1C216 = vietata esportazione**)
- **MG 437:** prodotti **II.A1.012** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All. Reg. 423/2007; prodotto corrispondente All. 1 Reg. CE 428/2009: **1C216 = vietata esportazione**)
- **MG 459:** prodotti **II.A0.010** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All. II Reg. CE 267/2010; prodotto corrispondente **2B350 = vietata esportazione**);
- **MG 500:** prodotti **III.A1.020** dell'elenco dei prodotti e tecnologie militari (All. III Reg. CE 267/2010; prodotto corrispondente **1C116/1C216=vietata esportazione**);

ESPORTAZIONE IN IRAN (o altri paesi) DI CAPPE ASPIRANTI E FILTRANTI (da utilizzarsi in fabbricati ad uso civile) - cod. NC 84146000

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Elenco Misure Taric per Paese al 24/03/2014

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
84146000	00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120)cm	IR
Importazione			
Unità supplementare(ERGA OMNES): p/st		Regolamento: 1R 2658/87	
Dazio paesi terzi(ERGA OMNES): 2.7		Regolamento: 4R 2261/98	
Esportazione			
Unità supplementare(ERGA OMNES): p/st		Regolamento: 1R 2658/87	
Restrizioni			
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)(ALLTC): Condizioni		Regolamento: 1R 0421 Note: CD464 DU164	
Nazionali			
Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 22		Regolamento: 1 063300/1972	
Imposta Valore Aggiunto(TUTTI): 4		Cadd: Q065	
Contributo obbligatorio consorzio oli usati (TUTTI): 0		Cadd: S001	
Contributo obbligatorio consorzio oli usati (TUTTI): 50 EURO/1000 kg		Regolamento: 1 009500/1992 Cadd: S046	
Imposta di consumo(TUTTI): 0 EURO/1000 kg		Cadd: S001	
Imposta di consumo(TUTTI): 787.81 EURO/1000 kg		Regolamento: 1 013500/2009 Cadd: S046	



ESPORTAZIONE IN IRAN (o altri paesi) DI CAPPE ASPIRANTI E FILTRANTI (da utilizzarsi in fabbricati ad uso civile) - cod. NC 84146000

TARIC - NOTE - Windows Internet Explorer

http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaricinternet/MisureServlet

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 13/02/2014

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU164

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 2B352f che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Il codice 2B352f deve ora essere individuato all'interno dell'All. 1 al regolamento (CE) n. 428/2009 per verificare se le prescrizioni tecniche in esso contenute sono corrispondenti al nostro prodotto da esportare in Iran: se non sono corrispondenti, il prodotto non è considerato dual use e quindi è esportabile in Iran (e comunque può essere esportato in altri Stati senza autorizzazione); diversamente se lo stesso è contenuto negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 267/12 non può essere esportato in Iran oppure, essendo DU, può essere esportato in altri Stati con autorizzazione.

114%

10:39
14/02/2014

2B352 (segue)



E' il regolamento comunitario sui beni dual use, che ha sostituito gli allegati al Reg. 428/09

d. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:

1. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colt caratteristiche seguenti:

a. una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m²; e

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o

2. che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

Nota tecnica:

Nel 2B352.d.1.b per sterilizzazione si intende l'eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l'uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l'uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l'intera infettività o vitalità microbica.

2. componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m² per ogni componente e progettati per l'uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.,

Nota: 2B352.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l'osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante.

e. apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore;

f. apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:

1. abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d'aria esterno e funzionanti a pressione positiva;

Nota: 2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.

2. cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari;

Nota: In 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).

g. camere progettate per il confronto aerosol con "microrganismi", virus o "tossine" ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m³. IT L 129/122 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.5.2012



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

grazie per l'attenzione

vincenzo.deddeo@agenziadogane.it